

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 75

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 16 DEL 10-04-2020**

<p><b>Oggetto: Commercio su area pubblica: misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19. Sospensione.</b></p>
---

**IL SINDACO**

Visti:

- la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 Codice del commercio;
- il Regolamento comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di Consiglio 14 dicembre 2016, n. 203 ed il vigente Piano del commercio;

Richiamati i d.p.c.m. 8 marzo 2020, d.p.c.p. 9 marzo 2020, d.p.c.m. 11 marzo 2020, d.p.c.m. 22 marzo 2020, d.p.c.m. 1 aprile 2020 che recano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus covid-19;

Richiamate altresì l'Ordinanza 22 marzo 2020 del Ministro della Salute e l'Ordinanza 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti;

Dato atto che nel territorio comunale si svolgono i seguenti mercati settimanali e rionali: mercato settimanale del martedì a Figline, mercato rionale del mercoledì a Incisa, mercato settimanale del venerdì a Incisa e mercato settimanale del venerdì a Matassino;

Dato atto inoltre che si trova un posteggio fuori mercato del settore alimentare ubicato in via Petrarca-Figline e che è consentito l'esercizio dell'attività in forma itinerante fuori da centri abitati;

Ricordate la determinazione 12 marzo 2020, n. 384, la determinazione 25 marzo 2020, n. 434 e la determinazione 2 aprile 2020, n. 452 a firma della Responsabile del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese con le quali è stato deciso di sospendere, fino alla data del 13 aprile 2020, l'attività di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale, l'attività di commercio su posteggio fuori mercato del settore alimentare ubicato in via Petrarca-Figline, nonché qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;

Ricordato che, alla base delle sopra citate determinazioni, vi è stata la considerazione della particolare esposizione delle attività di commercio su aree pubbliche sul fronte dell'assembramento dell'utenza, fattore di rischio elevato sotto il profilo della diffusione del contagio;

Valutato che la dislocazione logistica dei mercati nelle aree stabilite dal Piano costituisce un impedimento oggettivo rispetto alla necessità di contingentare gli accessi, di mantenere la distanza obbligatoria di un metro fra le persone e quindi di evitare assembramenti, anche alla luce dell'esperienza già fatta nelle precedenti edizioni dei mercati stessi, e che tali valutazioni sono replicabili anche con riferimento ai soli banchi alimentari;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Valutato di dover prorogare, in via precauzionale per la tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale, dell'attività di commercio su posteggio fuori mercato del settore alimentare ubicato in via Petrarca-Figline, nonché di qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, fino alla data del 20 aprile 2020 salvo modifiche;

Ritenuto che esistano i presupposti di urgenza e contingibilità, data l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del virus covid-19, per l'adozione di provvedimenti con efficacia immediata;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

1) la sospensione dell'attività di tutti i mercati che si effettuano nel territorio comunale, dell'attività di commercio su posteggio fuori mercato del settore alimentare ubicato in via Petrarca-Figline, nonché di qualunque attività di commercio su area pubblica in forma itinerante ad eccezione della vendita effettuata presso il domicilio del consumatore;

2) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino alla data del 20 aprile 2020 salvo modifiche;

#### DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;

b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza;

c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Comunicazione per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

#### INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000;

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

La Sindaca  
F.to Giulia Mugnai

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 10-04-2020 al 25-04-2020.

Figline e Incisa Valdarno, lì 10-04-2020

Il Resp. Segr. Generale  
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA